CAMERA DEI DEPUTATI N. **2894**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato L'ABBATE

Legge quadro per la disciplina della vigilanza ecologica volontaria

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! — La crescente pressione del degrado sull'ambiente e sul territorio nazionale rende ormai indifferibile un intervento normativo organico volto a rafforzare gli strumenti di tutela ambientale e di prevenzione. Tale progressivo degrado ambientale, determinato da fattori antropici e aggravato da carenze nei sistemi di controllo, sta compromettendo gli equilibri naturali, con conseguenze negative dirette sulla salute dei cittadini e sulla qualità della vita degli stessi.

Fenomeni quali il dissesto idrogeologico, l'inquinamento delle acque e del suolo, la presenza di discariche abusive e la perdita di biodiversità testimoniano una situazione che richiede risposte strutturate. A tali criticità si aggiunge l'azione della criminalità organizzata, che continua a trarre ingenti profitti dal traffico illecito di rifiuti, alimentando un circuito dannoso per l'ambiente e per l'economia legale.

La tutela ambientale può risultare efficace solo se sostenuta da un approccio integrato che coinvolga attivamente le istituzioni e la cittadinanza. In questo contesto, la partecipazione delle comunità locali rappresenta un elemento essenziale, sia in termini di prevenzione sia di controllo diffuso del territorio.

Il volontariato, che in Italia coinvolge milioni di cittadini, costituisce una risorsa fondamentale per il sistema Paese. In particolare, il volontariato ambientale ha assunto nel tempo un ruolo sempre più rilevante, pur rimanendo disciplinato in modo disomogeneo attraverso normative regionali.

Tra queste esperienze, assume rilievo la normativa adottata dalla regione Lombardia, con la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 150, che ha introdotto per prima la figura delle guardie ecologiche volontarie (GEV), configurandole come cittadini impegnati, a titolo volontario, nello svolgimento di attività di vigilanza e di tutela ambientale nell'interesse della collettività.

In ragione della diffusione di tali esperienze e della loro crescente importanza, appare oggi necessario procedere all'adozione di una disciplina quadro nazionale delle GEV, che ne valorizzi il ruolo, ne garantisca l'uniformità nel territorio e ne rafforzi l'efficacia operativa, preservandone al contempo l'autonomia e la natura volontaria.

La figura delle GEV si inserisce pienamente nell'ambito dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli sanciti dall'articolo 9, che affida alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e dall'articolo 41, che subordina l'iniziativa economica al rispetto dell'utilità sociale, della salute e dell'ambiente.

Le GEV rappresentano una forma qualificata di partecipazione civica, fondata su valori di legalità, responsabilità e solidarietà. Esse operano previa formazione specifica, il superamento di un esame di idoneità e la nomina mediante un decreto prefettizio, assumendo, nei limiti delle funzioni attribuite, la qualifica di pubblici ufficiali.

Nell'ambito delle competenze loro assegnate, le GEV svolgono attività di vigilanza ambientale, contribuendo all'accertamento e alla segnalazione degli illeciti. Il loro intervento si configura come complementare rispetto a quello degli organi istituzionali, con l'obiettivo di rafforzare il presidio territoriale senza sostituire il personale delle amministrazioni pubbliche.

Tale modello consente di migliorare l'efficacia delle politiche di prevenzione, con effetti positivi anche sotto il profilo economico, grazie alla riduzione dei costi pubblici connessi agli interventi di bonifica e di risanamento ambientale.

La presente proposta di legge intende, pertanto, definire un quadro normativo unitario che fornisca indirizzi alle regioni per l'organizzazione e il funzionamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria, assicurando criteri omogenei in tutto il territorio nazionale.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dell'ambiente mediante il coinvolgimento attivo dei cittadini, promuovendo un modello partecipativo e responsabile, capace di affiancare efficacemente l'azione delle istituzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione medesima, la presente legge ha la finalità di riconoscere e di uniformare a livello nazionale la figura della guardia ecologica volontaria, disciplinandone l'attività.

2. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività svolte dalla guardia ecologica volontaria ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compiti di indirizzo e di coordinamento, da esercitare di concerto con il Ministero dell'interno, sulla base di accordi o di intese con le regioni e gli enti locali, che possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali e con gli enti di gestione delle aree naturali protette.

3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni adeguano la propria normativa ai princìpi contenuti nella presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

(Attività di vigilanza, di segnalazione e di accertamento delle guardie ecologiche volontarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie prestano attività di vigilanza, di segnalazione, di accertamento e di controllo in materia ambientale in forma personale e gratuita, salvo, qualora previsto, il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle rispettive leggi regionali. Lo

svolgimento di tali attività non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro, né è sostitutivo dell'attività di vigilanza e di controllo degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.

2. L'attività di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

a) l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui comportamenti atti a realizzarla;

b) la vigilanza, la segnalazione, l'accertamento e il controllo, anche tramite campionamento del suolo e delle acque, sullo stato di conservazione e salvaguardia della natura, del paesaggio e dell'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire e di accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;

c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di calamità naturali svolte nell'ambito delle attività di protezione civile;

d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e di informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

e) la collaborazione con altri enti e organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio naturale e ambientale.

3. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di vigilanza, di segnalazione, di accertamento e di controllo delle guardie ecologiche volontarie, che è comunque conferito nelle seguenti materie:

a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle aree protette, delle aree e degli immobili vincolati, degli *habitat* e del patrimonio naturale in genere;

b) tutela dell'ambiente boschivo, forestale e silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate;

c) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;

d) salvaguardia del patrimonio culturale;

e) gestione dei rifiuti civili e industriali, ivi compresi i fanghi di depurazione;

f) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico e idrico;

g) prevenzione degli incendi;

h) normativa sui nitrati e gestione dei fertilizzanti e ammendanti, compresi i fanghi di depurazione e i gessi, di origine agricola e zootecnica;

i) impianti di biogas;

l) vigilanza ittico-venatoria.

Art. 3.

(Soggetti organizzatori)

1. Le regioni individuano, con proprie leggi e regolamenti, i soggetti organizzatori dell'attività di vigilanza ecologica volontaria, nel rispetto, ove possibile, dei princìpi stabiliti dall'articolo 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. I soggetti organizzatori di cui al comma 1 provvedono a:

a) redigere programmi per l'organizzazione dell'attività di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, i mezzi, le risorse disponibili, i tempi, i modi e i livelli minimi di svolgimento dell'attività, nonché le forme di redazione e di trasmissione di dati, atti e documenti;

b) promuovere e organizzare la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;

c) stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento dell'attività e per la definizione delle relative responsabilità;

d) garantire la copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, compresa l'assistenza legale;

e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento dell'attività, nonché comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 4;

f) approvare la programmazione annuale delle attività, nonché il rendiconto annuale dei fondi e dei finanziamenti ottenuti, unitamente a una relazione sull'attività svolta recante anche l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, delle guardie ecologiche volontarie in servizio, da trasmettere alla regione competente.

3. I soggetti organizzatori devono garantire la massima flessibilità nella programmazione delle attività delle singole guardie ecologiche volontarie, assicurando una presenza capillare e costante delle stesse nel territorio, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di illeciti ambientali.

4. Le regioni supervisionano le attività dei soggetti organizzatori di cui al comma 1 e stabiliscono le modalità con le quali verificare la corretta applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Guardie ecologiche volontarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Coloro che intendono svolgere l'attività di vigilanza ecologica volontaria sono tenuti a superare l'esame finale teorico-pratico, all'esito di un corso di formazione teorica e di un periodo di addestramento

pratico, e a ottenere il relativo attestato di idoneità.

3. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono la durata e il contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie, da tenere con cadenza annuale, e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dalla data di conferimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo, con decreto del prefetto territorialmente competente ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che ha validità nell'intero territorio della provincia. Le guardie ecologiche volontarie già nominate e regolarmente iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, comma 4, possono essere nominate dal prefetto territorialmente competente e assegnate al territorio di altre province della medesima regione frequentando i soli corsi di formazione previsti dal comma 3.

5. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge. Esse devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le guardie ecologiche volontarie sono dotate di una divisa unica nazionale.

6. Le guardie ecologiche volontarie redigono un verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina e lo trasmettono immediatamente alle autorità competenti nelle forme stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, della presente legge. L'accertamento è svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche quali agenti di polizia amministrativa.

7. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento e a superare prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione competente.

8. Il decreto di nomina delle guardie ecologiche volontarie può essere revocato su proposta dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di:

a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate a seguito di provvedimento di sospensione;

b) accertata persistente inattività;

c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.

9. Il provvedimento di revoca di cui al comma 8 è adottato dal prefetto territorialmente competente e comporta la cancellazione dall'elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5, comma 4.

10. Le guardie ecologiche volontarie, ancorché operanti prevalentemente nella provincia di residenza, possono intervenire in tutto il territorio regionale e, in caso di urgenze e necessità, in tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie e transitorie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse previste dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci appositi fondi per garantire l'attività delle guardie ecologiche volontarie, fissando programmi quinquennali per il reperimento e lo stanziamento dei fondi stessi.

3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte

negli elenchi della regione di residenza di cui al comma 4.

4. Le regioni provvedono a modificare le proprie leggi in materia di vigilanza ecologica volontaria, nonché a istituire il proprio elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie qualora ne siano sprovviste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193180